



Comune di San Giuliano Milanese

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELLA  
FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/07/2023)

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale**

**Art. 3 - Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale**

**Art. 4 - Figure costituenti l'attività di Ispettore Ambientale**

**Art. 5 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale Comunale.**

**Art. 6 - Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale.**

**Art. 6 bis - Formazione personale dipendente di aziende aventi in appalto i servizi di igiene ambientale.**

**Art. 7 - Nomina a Ispettore Ambientale Comunale.**

**Art. 8 - Sospensione e revoca della nomina e dell'incarico di Ispettore Ambientale Comunale.**

**Art. 9 - Inquadramento del servizio degli Ispettori Ambientali nell'ambito del servizio dei rifiuti**

**Art. 10 - Copertura assicurativa.**

**Art. 11 - Tessera di riconoscimento.**

**Art. 12 - Disposizioni finali – Abrogazioni e norma di rinvio**

**Art. 13 - Entrata in vigore**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale.

## **Art. 2 - Istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale**

L'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Comunale, in applicazione della normativa di cui al D. L.vo 152/2006 è volta prioritariamente alla prevenzione, vigilanza e controllo, nei soli confronti dell'utenza, del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, finalizzato all'attuazione del recupero, riciclo e riutilizzo degli stessi. L'Ispettore Ambientale Comunale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., di cui all'art. 198 c. 2 del D. L.vo 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali, limitatamente a ciò che rientra nella competenza del Comune. Tale soggetto espleta servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni delle norme richiamate. Le medesime attività vengono svolte altresì relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta, allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente. Lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale, con riferimento a soggetti diversi dai dipendenti comunali e dai dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione raccolta e smaltimento R.S.U., costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della l. 266/1991 e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, fatto salvo un contributo forfetario, in misura da determinare nell'apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese.

## **Art. 3 - Attività dell'Ispettore Ambientale Comunale**

L'attività degli Ispettori Ambientali Comunali è organizzata dal Comune direttamente per il tramite del Comando di Polizia Locale, anche avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti e delle strutture di volontariato. L'organizzazione dell'attività degli Ispettori ambientali è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Essa si sostanzia in:

- a) informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale e con il coordinamento della stessa, delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere

alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

L'attività degli Ispettori Ambientali è estesa esclusivamente all'intero territorio comunale.

#### **Art. 4 - Figure costituenti l'attività di Ispettore Ambientale**

Ferma restando la competenza della Polizia Locale e delle forze di polizia dello Stato circa le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento della violazioni di norme nazionali in materia ambientale per cui ha potestà sanzionatoria, regolamenti ed ordinanze comunali altri soggetti per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge:

1. dipendenti comunali (diversi dagli operatori di Polizia Locale);
2. soggetti nominati con decreto sindacale;
3. dipendenti delle società appaltatrici del servizio di gestione, raccolta e smaltimento R.S.U.;

Nell'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale i soggetti abilitati sono qualificati quali pubblici ufficiali. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

#### **Art. 5 - Requisiti per la nomina a Ispettore Ambientale Comunale.**

Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 7, i candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;

Con riferimento al limite massimo di età, non sono fissati limiti di età.

#### **Art. 6 - Corso di formazione ed esami per Ispettore Ambientale Comunale.**

L'Amministrazione Comunale organizza i corsi di formazione per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali. Il corso di formazione è tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa. Il Comando di Polizia Locale cura l'intero procedimento, compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione e la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale. Il Corso di formazione, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell'apposito Regolamento organizzativo di competenza della Giunta Comunale e nei termini fissati con determinazione del Comandante della Polizia Locale, verterà principalmente su:

- figura e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale;
- normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente T.U.A. (Testo Unico Ambientale);
- Regolamenti e Ordinanze Comunali in materia ambientale;
- Illeciti amministrativi e reati in materia ambientale;
- procedimento sanzionatorio amministrativo;

Con provvedimento determinativo del Comandante della Polizia Locale viene altresì nominata la Commissione di valutazione finale.

**Art. 6 bis – Formazione personale dipendente di aziende aventi in appalto i servizi di igiene ambientale.**

Il personale dipendente di aziende che hanno con l'Ente rapporti formali di collaborazione, già in possesso di specifica e documentabile formazione per l'esercizio della funzione di ispettore ambientale, non è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 6.

**Art. 7 - Nomina a Ispettore Ambientale Comunale.**

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali, con proprio decreto, tra i candidati reputati idonei per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali e dei regolamenti e ordinanze comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'articolo 5 del presente Regolamento. Con il provvedimento di nomina il Sindaco attribuisce altresì l'incarico di Ispettore Ambientale Comunale. La nomina a Ispettore Ambientale Comunale ha durata quinquennale e può essere rinnovata, una volta effettuata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 8.

**Art. 8 - Sospensione e revoca della nomina e dell'incarico di Ispettore Ambientale Comunale.**

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale e forze di Polizia dello Stato), segnalano al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale; di tali segnalazioni si tiene conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico. L'eventuale segnalazione di violazioni dei doveri, effettuati i dovuti accertamenti, comporta una sospensione dall'attività per un periodo non superiore a mesi sei. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il Comandante della Polizia Locale propone al Sindaco la revoca definitiva della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In qualunque momento, ogni Ispettore Ambientale Comunale che presti in qualità di volontario (e non di dipendente) la propria attività può rassegnare le dimissioni, a condizione che ne dia preavviso al Comandante della Polizia Locale ed al Sindaco.

Il Sindaco dispone la sospensione o la revoca con decreto.

**Art. 9 - Inquadramento del servizio degli Ispettori Ambientali nell'ambito del servizio dei rifiuti**

L'attività svolta dagli Ispettori Ambientali Comunali è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione di rifiuti urbani da parte del Comune.

**Art. 10 - Copertura assicurativa.**

Il Comune stipula idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi nei confronti degli Ispettori Ambientali Comunali ove essi siano dipendenti comunali o prestanti attività di servizio volontario.

**Art. 11 - Tessera di riconoscimento.**

Ogni Ispettore Ambientale Comunale dovrà essere sempre dotato dell'apposito tesserino di riconoscimento.

**Art. 12 - Disposizioni finali – Abrogazioni e norma di rinvio**

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento del Servizio di Guardia Ecologica Volontaria Comunale e della figura di Ispettore Ambientale Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 06.10.2015.  
Con il Regolamento sono approvate le relative norme d'esecuzione.

**Art. 13 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione integrale all'Albo Pretorio del Comune successivamente all'efficacia della deliberazione di approvazione, come previsto dall'art. 67 c.5 dello Statuto Comunale.